

STATUTO

TORRE NAVE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTORA CS VIA LEONARDO DA VINCI

Numero REA: CS - 126233

Codice fiscale: 01966350785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"TORRE NAVE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:

"TORRE NAVE COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 2) - SEDE

La Cooperativa ha sede legale in Tortora (CS).

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3) - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 30 settembre 2044 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 4) - SCOPO MUTUALISTICO

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, con la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, applicando le disposizioni di legge in materia di previdenza e di assistenza.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori è esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad Associazioni di Cooperative nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativisti-

che, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra le cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi, la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

ARTICOLO 5) - OGGETTO SOCIALE

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, si propone di esercitare quale propria attività la gestione dei servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Per l'attuazione degli scopi sopra elencati la Cooperativa intende gestire in proprio o per conto di terzi, anche in appalto o in convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere, le seguenti attività, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili", "Nuove povertà ed emarginazione sociale", "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite", "Formazione del personale nei servizi socio - sanitari ed educativi":

Area minori, adolescenti e giovani:

- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca - piccoli e grandi, spazio gioco.
- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- Centri di pronto intervento.
- Servizi di vacanza per minori.
- Centri ricreativi diurni.
- Centri di aggregazione giovanile.
- Attività educativa di strada.
- Attività di animazione del territorio.
- Consultori familiari e per l'affido.
- Assistenza domiciliare a minori.
- Servizi residenziali per minori.
- Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.

- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani:

- Cure domiciliari per anziani.
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- Assistenza domiciliare infermieristica.
- Telesoccorso e teleassistenza.
- Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.
- Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.
- Gestione di Residenze Socio Assistenziali.
- Reparti protetti di Residenze Socio Assistenziali.
- Day Hospital.
- Centri diurni integrati.
- Servizi di assistenza notturna.
- Soggiorni climatici per anziani.
- Servizi di riabilitazione anche domiciliare.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

- Centri socio educativi per disabili.
- Centri residenziali per disabili.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.
- Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.
- Interventi di sostegno alle famiglie di disabili.
- Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

- Azioni preventive del disagio sociale.
- Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.
- Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le per-

sone di riferimento.

- Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, mense sociali, centri diurni, comunità protette.
- Appartamenti protetti.
- Centri di ascolto.
- Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.
- Interventi di assistenza a malati terminali.
- Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.
- Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.
- Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.
- Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.
- Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.
- Centri diurni di prima accoglienza e similari.
- Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

- Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente.
- Attività e servizi di assistenza domiciliare.
- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- Servizi e centri di riabilitazione.
- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
- Attività di formazione e consulenza.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- - Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo: in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in af-

fitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti, di generi alimentari e di prodotti di generale e largo consumo occorrenti all'abbigliamento, all'igiene della persona alla manutenzione, pulizia ed all'arredamento della casa e dell'ufficio, al lavoro, allo sport, al tempo libero, propri od acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

- Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
- Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.
- Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.
- Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

- Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.
- Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.
- Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.
- Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.
- Formazione per gli adulti e il volontariato.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa, favorendo l'espansione della personalità di ciascun socio alla luce dei principi cristiani;
- incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro non solo nell'attuale fase di crisi, ma soprattutto costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione;
- offrire, tramite i soci assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini, giovani ed anziani/e, e a tutti coloro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessitano di aiuto e supporto, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, alienazione e devianze in stretta collaborazione con le famiglie dei medesimi;
- promuovere, gestire e partecipare alla gestione di servizi di accoglienza per i pendolari, operai e studenti, al fine di creare rapporti funzionali tra aree urbane e zone interne della provincia: per tale scopo la cooperativa potrà elaborare anche in collaborazione con Enti locali ed amministrazioni Pubbliche, dei progetti di razionale utilizzo delle strutture pubbliche e private dei cittadini;

- sviluppare tra i soci lo spirito di collaborazione, di solidarietà, rafforzando legami di amicizia tra gli stessi e i loro familiari mediante l'organizzazione di iniziative culturali e sociali al servizio della comunità locale e del quartiere,
- diffondere la conoscenza dei principi, delle strutture e della funzione della cooperativa quale strumento di valorizzazione della persona umana, di progresso economico e sociale,
- favorire un rinnovamento pedagogico fondato sull'utilizzazione dei metodi attivi, del lavoro in equipe e del lavoro in gruppo,
- sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa degli anziani, favorendo l'espansione della personalità degli stessi e il loro reinserimento sociale e produttivo;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzato allo sviluppo, o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per l'attuazione degli scopi sopra elencati, la cooperativa potrà:

- 1) promuovere gestire festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per un migliore impiego del tempo libero;
- 2) organizzare incontri, dibattiti, corsi di studio, cine-forum, convegni e ogni altra iniziativa utile alla formazione e alla istruzione dei soggetti di cui sopra per agevolare il perseguimento dell'oggetto sociale;
- 3) produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte ed audiovisive che riguardano particolarmente i problemi delle comunità;
- 4) promuovere, costruire, acquistare e/o affittare e prendere in gestione diretta e collaborare alla gestione di colonie estive, mense, campeggi, pensioni, comunità agricole;
- 5) promuovere, organizzare e gestire circoli culturali, centri sociali, centri sportivi, librerie, centri di lettura, centri di igiene mentale, consultori familiari e quanto altro necessario ed utile per favorire il dialogo culturale e la partecipazione responsabile alla vita sociale;
- 6) promuovere, realizzare e gestire impianti ricettivi per il turismo e all'aria aperta quali: parchi, boschi, rifugi, centri per agriturismo, aree verdi attrezzate, campeggi, ostelli, villaggi turistici e parcheggi;
- 7) aderire a consorzi fra cooperative similari che operino in quartieri e sedi diverse, per favorire la diffu-

sione del patrimonio di esperienza ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni.

8) partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

9) assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;

10) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

11) costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

12) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

13) concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative ma non nei confronti del pubblico e non in via prevalente;

14) effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

15) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

16) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (non nei confronti del pubblico e non in via prevalente) necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

17) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

18) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;

19) costruire, acquistare, ristrutturare immobili da destinare agli scopi sociali;

20) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

21) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale secondo quanto previsto dalla legge n. 59/92.

Per l'espletamento della propria attività la cooperativa potrà beneficiare di tutte le agevolazioni creditizie e contributive previste dalle leggi europee, nazionali e regionali vigenti ed emanande.

ARTICOLO 6) - REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

L'Organo Amministrativo, documenterà la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7) - REGOLAMENTI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimita-

to di quote del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di euro 25 (venticinque). Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II comma del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art 13.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

ARTICOLO 9)

PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle quote e/o azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 10) - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

ARTICOLO 11) - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

- * se trattasi di persona fisica, :
 - la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;

- la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;
- l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;
- la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci
- la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

* Se trattasi di persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel relativo registro;
- il capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale;
- la testata o le testate di cui la società è editrice.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dal competente ufficio attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo. Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 16. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 12) - LE CATEGORIE DEI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

ARTICOLO 13) - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 14) - CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

ARTICOLO 15)

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 16) - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili

e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 17) - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In nessun caso potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa salvo espressa e temporanea autorizzazione del consiglio di Amministrazione.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai quali spetta una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni e le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non

è ammesso il recesso.

ARTICOLO 18) - SOCI VOLONTARI

Nella Cooperativa vi possono essere soci volontari che saranno iscritti nel libro dei soci in sezione apposita a svolgere attività di volontariato non retribuita, complementare e, non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionisti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Possono essere soci anche delle persone svantaggiate che rispondono ai requisiti della legge n. 381/1991.

ARTICOLO 19) - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Il numero di tali soci non potrà superare in ogni caso un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

ARTICOLO 20) - FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

ARTICOLO 21) - DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, nel caso ne abbia la possibilità, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

ARTICOLO 22) - ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
5. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
6. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
7. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
8. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
9. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione arbitrale, come previsto ai sensi del successivo titolo VI.

ARTICOLO 23)

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rim-

borso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido. Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 - quinquies e 2545 - sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

ARTICOLO 24) - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiarare di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare

un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

ARTICOLO 25) - TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dan-
te causa.

ARTICOLO 26) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 27) - RECESSO

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo sociale.

In caso di durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 28) - SONO ORGANI DELLA SOCIETÀ:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale se nominato.

ARTICOLO 29) - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

1) Ogni socio, persona fisica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduto; ogni socio sovventore, in relazione alla quota conferita, può avere attribuito un massimo di cinque voti e in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare la quota di un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le assemblee sono convocate presso la sede legale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

L'organo amministrativo può scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea, da effettuarsi almeno cinque giorni prima della stessa, dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, possa avvenire come segue:

a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;

b) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

c) Messaggio telefax o di posta elettronica o tramite posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea;

d) affissione dell'avviso nelle sedi operative della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siamo presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori della Cooperativa.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando ne siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali, si procederà normalmente, per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Ogni socio può esprimere non più di tre preferenze per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della cooperativa o dal vicepresidente. L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 30) - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- elegge gli amministratori;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori.
- approva i regolamenti interni;
- determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

- delibera l'eventuale aumento del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ARTICOLO 31 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 32

ASSEMBLEA SPECIALI DEI

POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari;

ARTICOLO 33 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre componenti e da un numero massimo di cinque.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

ARTICOLO 34) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assem-

blea dalla legge e dal presente statuto.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Spetta al consiglio, determinare il compenso dovuto a quelle dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- elegge nel suo seno il presidente e il vice - presidente

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;

- nomina il Direttore Generale della Società;

- nomina i membri dei Comitati Esecutivo.

Spetta, inoltre, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;

- d) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

- e) compilare i regolamenti interni;

- f) al fine di disciplinare il funzionamento interno, elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla ratifica dei soci riuniti in assemblea ordinaria;

- g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà di riguardo, ivi compresa quella di rinunciare ad ipoteche legali, compiere ogni qualsivoglia operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze, crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere.

- h) partecipare a opere o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- i) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative,

- l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

- m) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

n) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
o) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea generale.

ARTICOLO 35)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 36) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE

Il Consiglio è convocato, ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma fax e-mail, e-mail certificata, e nei casi urgenti attraverso raccomandata a mano o sms whatsapp almeno 24 ore prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 37)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente,

in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

Nella riunione del consiglio funge da segretario un consigliere designato dal Presidente.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 38) - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori con particolari incarichi, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 39) IL PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 40) - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal-

l'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V - ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 41) - IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre .

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.
4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514c.c..

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

ARTICOLO 42) - I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare al-

l'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata
2. aumento gratuito di capitale sociale
3. offerta di obbligazioni di nuova emissione
4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI CONTROVERSIE

ARTICOLO 43) - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 44) - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede in Potenza.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-

ti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 45) - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 46) - SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 47) - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 48) - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

Nicola Guerriero - segue sigillo

[illegible]